



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il Decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il Decreto Assessoriale n.1153 del 12.07.1983, pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 17.09.1983, che ha dichiarato il notevole interesse pubblico del territorio del comune di Lampedusa;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice ;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTI gli articoli 167 del D.Lgs. N°42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. N. 157/2006, e l'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004;

VISTA la nota n. 4103 del 18.11.2005 con la quale questo Assessorato ha stabilito i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 1, comma 37, della citata legge n. 308/2004;

VISTO il D.D.G. n. 1861 del 19.04.18 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana- delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

ACCERTATO che la Ditta **Greco Antonino**, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di Lampedusa e Linosa (Ag), foglio 13, part.IIa 343, in data successiva all'apposizione del vincolo, le seguenti opere:

1. ampliamento di un fabbricato composto da due elevazioni.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004 n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

VISTA la nota prot. n° 4705 del 15.05.2017 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha accertato la compatibilità paesaggistica delle stesse opere, ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm. ed integrazioni e dell'art. 1, comma 37 lett. b) della Legge 308/04, nonché al rispetto delle condizioni imposte dalla sopra citata Soprintendenza nel suddetto parere;

VISTA la successiva nota prot. n. 4704 del 15.05.2017 e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 3.024,93 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1, con coefficiente del 5,25% del valore d'estimo, ed in € 2.529,36 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1 ha maggiorato di 1/2 il parametro danno, come previsto dalla predetta direttiva assessoriale n. 4103/2005, e che pertanto l'indennità del danno arrecato al paesaggio diventa pari ad € 4.537,39;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento ha determinato in Euro 11.078,25, la sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2 della L. 308/2004 in quanto l'opera abusiva è stata assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata alla citata direttiva n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO che la Ditta Greco Antonino, per l'opera abusiva in argomento è tenuta a pagare, ai sensi del

